

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 816

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GRIMOLDI, RIBOLLA, LUCCHINI

Modifiche al codice di procedura civile, al codice di procedura penale e alle disposizioni per la loro attuazione, relative ai consulenti tecnici e ai periti iscritti negli albi presso i tribunali, nonché istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale

Presentata il 28 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, di seguito « disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile », e gli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, di seguito « norme di attuazione del codice di procedura penale », disciplinano l'istituzione degli albi dei consulenti tecnici e dei periti presso ogni tribunale ordinario.

Tra i requisiti richiesti per l'iscrizione in tali albi è stabilito che il richiedente l'iscrizione abbia una « speciale » competenza nel proprio settore. La parola usata, « spe-

ciale », non consente di stabilire in modo univoco quali debbano essere le capacità che il richiedente deve avere. Infatti, accanto alla formazione scolastica o universitaria, dovrebbero essere documentabili anche una significativa esperienza lavorativa nel settore di competenza, nonché una buona conoscenza delle esigenze delle procedure giudiziarie, maturata e assimilata anche mediante idoneo tirocinio.

In sostanza, è necessario che il tecnico incaricato dal magistrato sappia compiere la propria attività nel rispetto delle regole procedurali e illustrare tali attività e le proprie deduzioni tenendo conto che la propria relazione non è destinata a un altro tecnico, ma a un giurista, nelle cui

mani essa deve essere uno strumento utile alla procedura.

Il parere del consulente o del perito è determinante nella decisione del magistrato e, sia pure indirettamente, ricade sul cittadino che vuole giustizia. Di qui l'importanza che l'incarico sia assegnato dal magistrato al tecnico che sappia quel che deve fare e come farlo nell'ambito particolarissimo della procedura giudiziaria.

Per questi motivi appare necessario sostituire la parola « speciale » con alcune più precise definizioni, quali la documentata esperienza lavorativa nel settore per il quale si richiede l'iscrizione, nonché la documentazione attestante la conoscenza delle norme codicistiche che il consulente o il perito non può ignorare e la proficua frequentazione di un idoneo tirocinio sotto la guida di un tecnico già iscritto e di sicura esperienza.

Un altro requisito richiesto per l'iscrizione negli albi del tribunale (articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e articolo 68 delle norme di attuazione del codice di procedura penale) è l'iscrizione al rispettivo ordine o collegio professionale, il cui rappresentante deve far parte della commissione per l'iscrizione.

Questa indicazione crea problemi se il tecnico richiedente non è iscritto ad alcun ordine o collegio, come spesso accade per i pubblici dipendenti, o se esercita in un settore non controllato da un ordine o collegio, come accade per i maestri d'arte, i gemmologi, gli orafi, i periti calligrafi, i traduttori e interpreti eccetera. Si tratta di una schiera di tecnici che, peraltro, va diffondendosi in arti e mestieri sempre nuovi.

Si ritiene di poter risolvere questo problema affiancando agli ordini e collegi professionali sia le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che da anni dispongono di un albo dei periti e degli esperti dove trovano spazio tecnici liberi professionisti privi di un ordine o collegio di riferimento, sia le proposte associazioni degli iscritti negli albi del tribunale, dove possono essere iscritti i tecnici

che non esercitano attività libero-professionale.

Infine è stata data la dovuta attenzione al problema dei compensi da corrispondere al consulente o perito. Senza entrare nel merito del decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 2002, che disciplina il *quantum*, si è data particolare attenzione ai tempi di erogazione del compenso e alla certezza della riscossione, con l'introduzione di regole semplici e chiare che dovrebbero evitare differenti interpretazioni.

Per citare qualche esempio risulta che, nell'ambito della procedura civile, quando il giudice ha emesso il decreto di liquidazione al consulente ha con ciò esaurito quanto di sua spettanza. Se però le parti coinvolte non rispettano il decreto del giudice, al consulente non resta che rivolgersi a un avvocato, con il conseguente incremento delle attività del tribunale.

Nell'ambito delle cause di lavoro è diventata una prassi la liquidazione al consulente solo a causa conclusa, contravvenendo al semplice e logico criterio che il lavoro va pagato quando è stato eseguito.

Sempre in tema di compensi, si sono volute tenere presenti le difficoltà cui vanno incontro tecnici che non svolgono attività libero-professionale, ma ai quali si richiede fattura a fronte del compenso stabilito dal magistrato. Si verifica infatti frequentemente che il magistrato affidi un incarico a un tecnico capace ed esperto, ma che opera come dipendente ed è quindi sprovvisto della partita dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Questo tecnico non aprirà certamente una partita IVA per pochi incarichi ricevuti in un anno.

Si è inoltre tenuto conto che l'attività di consulente o perito giudiziario non è un'attività libero-professionale, mancando i due presupposti essenziali: la libertà del tecnico di accettare o no l'incarico e la possibilità di discutere il proprio compenso.

Infine, non bisogna dimenticare che il livello dei compensi stabiliti dal citato decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 è decisamente modesto.

Sulla base di quanto esposto, sembra che la soluzione migliore consista nell'abolizione di ogni obbligo di legge (IVA, cassa previdenziale, ritenuta d'acconto, eventuali contributi all'Istituto nazionale della previdenza sociale eccetera) sui compensi per attività di consulente o perito giudiziario. Il tecnico, quando riscuote il compenso, emetterà una semplice quietanza.

Gli articoli da 1 a 6 della presente proposta di legge sono riferiti alla procedura civile; in particolare, gli articoli da 1 a 5 integrano gli articoli 14, 15, 16 e 18 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Si fa notare che l'articolo 4 introduce un nuovo articolo, il 16-*bis*, che delinea le caratteristiche essenziali delle « associazioni degli iscritti negli albi del tribunale ». Tali associazioni risultano essenzialmente un ausilio per il presidente del tribunale, cui compete il controllo degli iscritti negli albi.

L'articolo 6, infine, modifica l'articolo 195 del codice di procedura civile con l'introduzione di un comma che disciplina la liquidazione del compenso al consulente.

Con lo stesso criterio si è proceduto alle parallele modifiche della procedura penale. Così gli articoli 7, 8 e 9 integrano le norme di attuazione del codice di procedura penale; in particolare, l'articolo 9 introduce il nuovo articolo 69-*bis*, delineando le caratteristiche essenziali delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale. L'articolo 10, infine, integra l'articolo 232 del codice di procedura penale con una semplice e chiara disciplina della liquidazione del compenso al perito.

La presente proposta di legge prevede, quindi, sia elementi di modifica della normativa vigente, sia un elemento di novità, consistente nell'istituzione, per ogni tribu-

nale ordinario, di un'associazione degli iscritti negli albi del tribunale.

Come già detto, tali associazioni sono da considerare un ausilio per il presidente del tribunale, cui compete il controllo degli iscritti negli albi.

Le associazioni opereranno nel campo della formazione e dell'aggiornamento degli iscritti o degli aspiranti all'iscrizione negli albi del tribunale, senza oneri per lo Stato, in quanto provvederanno ai loro costi con le quote sociali e di frequenza dei corsi e dei tirocini.

Si ritiene opportuno mettere in evidenza che l'attività delle associazioni degli iscritti negli albi (corsi, seminari di approfondimento e aggiornamento, tirocini) non potrà non comportare una migliore qualità nell'assolvimento delle attività affidate ai tecnici dai magistrati, il che coincide con la sempre più forte tendenza, che va radicandosi non solo in Italia, della ricerca e dell'incoraggiamento di una sempre maggiore qualità nelle attività lavorative professionali.

C'è anche un secondo aspetto da non sottovalutare: da tempo l'Unione europea ha stabilito la libertà di circolazione e di stabilimento delle persone, che possono esercitare la propria attività in qualunque Paese dell'Unione. Per quanto riguarda i consulenti e i periti giudiziari appare evidente che tale possibilità comporta la preliminare conoscenza delle procedure giudiziarie del Paese in cui si intende svolgere l'attività. Anche a questo scopo le associazioni degli iscritti negli albi del tribunale possono svolgere un importante ruolo organizzando, su richiesta, idonei corsi di base sulle procedure giudiziarie in uso nel Paese nel quale un certo numero di professionisti ha interesse a esercitare l'attività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie).

1. L'articolo 14 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 novembre 1941, n. 1368, di seguito denominate « disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile », è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *(Formazione dell'albo).* — L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e, se il richiedente è iscritto a un ordine o collegio professionale, da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o del collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.

Il comitato di cui al primo comma ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di un altro ordine o collegio professionale, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.

Quando si tratta di domande presentate da esperti iscritti negli albi dei periti e degli esperti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono queste ultime che procedono alla designazione.

Quando si tratta di domande presentate da esperti non iscritti in nessun albo professionale, il richiedente deve essere iscritto all'associazione degli iscritti negli albi del tribunale, che provvede alla designazione.

Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale ».

ART. 2.

(Modifica dell'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

1. L'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 15. — *(Iscrizione nell'albo).* — Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che dimostrano un'esperienza lavorativa almeno quinquennale in un determinato settore e una sufficiente conoscenza delle regole che disciplinano la procedura giudiziaria e che sono di condotta morale specchiata; se esercitano attività libero-professionale in un settore ordinistico, devono essere iscritti al rispettivo ordine o collegio professionale. In assenza di un ordine o collegio di riferimento, devono essere iscritti nell'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Se non esercitano attività libero-professionale, devono essere iscritti all'associazione degli iscritti negli albi del tribunale.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato di cui all'articolo 14.

Contro la decisione di cui al terzo comma è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato di cui all'articolo 14 ».

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 16 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

1. L'articolo 16 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 16. — *(Domande di iscrizione).* — Coloro che aspirano all'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 15 devono farne domanda al presidente del tribunale.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

c) certificato di residenza in un comune situato nella circoscrizione del tribunale;

d) certificato di iscrizione all'ordine o collegio professionale o nell'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'associazione degli iscritti negli albi del tribunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma;

e) i titoli e gli attestati che l'aspirante ritiene di esibire per dimostrare la propria competenza in una determinata materia e la conoscenza delle regole che disciplinano l'attività del consulente nell'ambito della procedura giudiziaria ».

ART. 4.

(Introduzione dell'articolo 16-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

1. Dopo l'articolo 16 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« ART. 16-bis. — (*Attestati*). — Gli attestati di cui all'articolo 16, secondo comma, lettera e), sono i seguenti:

a) attestati relativi all'esperienza lavorativa maturata in almeno cinque anni di attività, rilasciati dai datori di lavoro presso i quali il richiedente ha esercitato la propria attività;

b) attestati relativi alla conoscenza delle regole che disciplinano le procedure giudiziarie e al tirocinio svolto nel campo della consulenza giudiziaria, rilasciati dalle associazioni degli iscritti di ogni settore.

È consentita una sola associazione degli iscritti negli albi del tribunale per ogni tribunale ordinario.

Le associazioni degli iscritti negli albi del tribunale operano sotto il controllo del presidente del tribunale, hanno sede legale

presso la cancelleria ed esercitano le seguenti funzioni:

a) organizzazione e realizzazione dei corsi di base sulle consulenze e sulle perizie giudiziarie, allo scopo di fornire un'informazione adeguata sulle regole procedurali, nonché la conoscenza delle norme dei codici rilevanti per il consulente o perito;

b) organizzazione e realizzazione del tirocinio, che consiste nell'affiancare al tirocinante un esperto con funzioni di tutore;

c) organizzazione e gestione di seminari di approfondimento o di aggiornamento su questioni specifiche nell'ambito degli aspetti rilevanti, per il consulente o perito, delle procedure giudiziarie.

Le associazioni, con proprio statuto e regolamento approvati dal presidente del tribunale competente, definiscono criteri e modalità di svolgimento dei corsi, dei tirocini e dei seminari, nonché criteri e modalità per l'accoglimento delle domande di iscrizione all'associazione.

Le associazioni svolgono i loro compiti senza oneri a carico del bilancio dello Stato, finanziandosi esclusivamente tramite i contributi degli iscritti all'associazione e le quote di partecipazione ai corsi, ai seminari e ai tirocini.

Su richiesta del giudice, l'associazione fornisce, per ogni iscritto negli albi, l'elenco dei corsi, dei tirocini e dei seminari di approfondimento e di aggiornamento cui l'iscritto ha partecipato.

Associazioni diverse possono concertare ed elaborare contenuti e modalità uniformi di realizzazione dei corsi di base e dei tirocini e formare un unico elenco dei consulenti o periti che vi hanno partecipato. Tale elenco è annualmente messo a disposizione dei presidenti dei tribunali ordinari ».

ART. 5.

(Modifica dell'articolo 18 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile).

1. L'articolo 18 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — *(Revisione dell'albo).* — Il comitato di cui all'articolo 14 provvede ogni due anni alla revisione dell'albo, cancellando i consulenti per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti dall'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di consulente o perito ovvero che non hanno partecipato a nessun corso di formazione, di aggiornamento o di approfondimento organizzato dall'ordine o collegio professionale o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dall'associazione degli iscritti negli albi del tribunale ».

ART. 6.

(Modifica dell'articolo 195 del codice di procedura civile).

1. L'articolo 195 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« ART. 195. — *(Processo verbale, relazione e liquidazione del compenso al consulente tecnico o perito).* — Delle indagini del consulente tecnico o perito si forma processo verbale quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ferma restando la facoltà del medesimo giudice di disporre che il consulente o perito rediga una relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente tecnico o perito deve redigere un'apposita relazione, nella quale riporta anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere depositata in cancelleria nel termine fissato dal giudice.

Il compenso al consulente tecnico o perito è esente da ogni incombenza di legge, è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la consulenza entro un mese dal

deposito della stessa in cancelleria ed entro il mese successivo le parti devono provare di aver ottemperato. La mancata prova di ottemperanza equivale al rifiuto non motivato della valutazione del giudice che ha emesso il decreto e determina l'immediata archiviazione del procedimento. In tale caso, le parti possono riproporre la causa come nuovo procedimento. Sul rifiuto motivato il giudice decide con decreto definitivo di liquidazione entro il mese successivo ».

ART. 7.

(Modifica dell'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

1. L'articolo 68 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate « norme di attuazione del codice di procedura penale », è sostituito dal seguente:

« ART. 68. — *(Formazione e revisione dell'albo dei periti).* — 1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense.

2. Se il richiedente è iscritto a un ordine o collegio professionale, il corrispondente consiglio designa il proprio delegato presso il comitato.

3. Se il richiedente è iscritto nell'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, quest'ultima designa il proprio delegato presso il comitato.

4. Se il richiedente non è iscritto in nessun albo professionale, deve essere iscritto all'associazione degli iscritti negli albi del tribunale, che provvede alla designazione.

5. Il comitato decide sulle richieste di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

6. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In

caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente.

7. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo, cancellando gli iscritti che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69, comma 3, o per i quali è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito o che non hanno partecipato a nessun corso di formazione, di aggiornamento o di approfondimento organizzato dall'ordine o collegio professionale o dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o dall'associazione degli iscritti negli albi del tribunale ».

ART. 8.

(Modifica dell'articolo 69 delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

1. L'articolo 69 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 69. — *(Requisiti per l'iscrizione all'albo dei periti).* — 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo dei periti le persone fornite di esperienza almeno quinquennale nel proprio settore e della conoscenza delle regole che disciplinano l'attività del perito nell'ambito della procedura giudiziaria e che hanno partecipato a un idoneo tirocinio.

2. La richiesta di iscrizione, presentata al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza in un comune situato nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la conoscenza ed esperienza del richiedente.

3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:

a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena di reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

b) che si trovano in una delle situazioni d'incapacità previste dall'articolo 222, comma 1, lettere a), b) e c), del codice;

c) che, già iscritte in un albo professionale, ne sono state cancellate o radiate a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero, se iscritta in un albo professionale, ne è sospesa ».

ART. 9.

(Introduzione dell'articolo 69-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale).

1. Dopo l'articolo 69 delle norme di attuazione del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 69-bis. — *(Documentazione).* — 1. La documentazione richiesta dall'articolo 69, comma 2, è la seguente:

a) documenti relativi all'esperienza lavorativa maturata in almeno cinque anni di attività, rilasciati dai datori di lavoro presso i quali il richiedente ha esercitato la propria attività;

b) documenti relativi alla conoscenza delle regole che disciplinano le procedure giudiziarie e al tirocinio nel campo della perizia giudiziaria, rilasciati dalle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale di ogni settore.

2. È consentita una sola associazione degli iscritti negli albi del tribunale per ogni tribunale ordinario.

3. Le associazioni degli iscritti negli albi del tribunale operano sotto il controllo del presidente del tribunale, hanno sede legale presso la cancelleria ed esercitano le seguenti funzioni:

a) organizzazione e realizzazione dei corsi di base sulle consulenze e perizie giudiziarie, allo scopo di fornire un'informazione adeguata sulle regole procedurali, nonché la conoscenza delle norme dei codici rilevanti per il perito;

b) organizzazione e realizzazione del tirocinio, che consiste nell'affiancare al tirocinante un esperto con funzioni di tutore;

c) organizzazione e gestione di seminari di approfondimento o aggiornamento su questioni specifiche, nell'ambito degli aspetti rilevanti, per il perito, delle procedure giudiziarie.

4. Le associazioni, con proprio statuto e regolamento approvati dal presidente del tribunale competente, definiscono criteri e modalità di svolgimento dei corsi, dei tirocini e dei seminari, nonché criteri e modalità per l'accoglimento delle domande di iscrizione all'associazione.

5. Le associazioni svolgono i loro compiti senza oneri a carico del bilancio dello Stato, finanziandosi esclusivamente tramite i contributi degli iscritti all'associazione e le quote di partecipazione ai corsi, ai seminari e ai tirocini.

6. Le associazioni inviano annualmente al presidente del tribunale competente una relazione sull'attività svolta, l'elenco degli iscritti all'associazione, gli elenchi dei partecipanti ai corsi e ai seminari, i risultati delle attività di tirocinio e il rendiconto finanziario, che deve evidenziare entrate e uscite.

7. Su richiesta del giudice, l'associazione fornisce, per ogni iscritto negli albi, l'elenco dei corsi, dei tirocini e dei seminari di approfondimento e di aggiornamento cui l'iscritto ha partecipato.

8. Associazioni diverse possono concertare ed elaborare contenuti e modalità uniformi di realizzazione dei corsi di base e dei tirocini e formare un unico elenco dei periti che vi hanno partecipato. Tale elenco è annualmente messo a disposizione dei presidenti dei tribunali ordinari ».

ART. 10.

(Modifica dell'articolo 232 del codice di procedura penale).

1. L'articolo 232 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 232. — *(Liquidazione del compenso al perito).* — 1. Il compenso al perito è

liquidato, entro un mese dal deposito della perizia in cancelleria, con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali. Il compenso, esente da ogni incombenza di legge, deve essere erogato al perito entro un mese dalla data del decreto di liquidazione ».

ART. 11.

(Norme transitorie).

1. Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale, il presidente del tribunale designa il membro del comitato di cui all'articolo 14, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, scegliendolo tra gli iscritti negli albi dei consulenti tecnici del tribunale.

2. Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale, il presidente del tribunale designa il membro del comitato di cui all'articolo 68, comma 4, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, scegliendolo tra gli iscritti negli albi dei periti del tribunale.

3. Nelle more dell'istituzione delle associazioni degli iscritti negli albi del tribunale, coloro che presentano domanda di iscrizione dopo la data di entrata in vigore della presente legge possono essere iscritti con la condizione che partecipino ai corsi di base e ai tirocini dopo la loro attivazione da parte delle associazioni.

ART. 12.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0018410